



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

AMBULATORIALI – ANNO 2025

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO SANT'ANTONIO FACENTE CAPO**

ALLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO S.P.A. codice regionale **200193** per l'anno 2025

CIG: B55639AEC9.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero

della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.

PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024),

domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la **Struttura sanitaria CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO SANT'ANTONIO**

FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO S.P.A. (di seguito denominata

Struttura) con sede legale in Cagliari, Via Chironi n. 3 e sede operativa in Cagliari,

Via Pessina n. 19, Partita IVA 00133520924, nella persona del Legale

rappresentante Dott. Fabio Floris, C.F. FLRFBA42D22B354G, dall'altra, hanno

convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., art. 31, prevede che l'ARES

stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i

contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;



- il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica

ambulatoriale è stato definito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6

del 28.04.1998, e ss.mm.ii.;

- con deliberazione n. 61/26 del 18.12.2018 si è proceduto all'aggiornamento delle

tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 54/8 del 30.12.2024 e ss.mm.ii., ha

approvato il "Nomenclatore della specialistica ambulatoriale della Regione

autonoma della Sardegna", entrato in vigore dal 30.12.2024.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite

convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO SANT'ANTONIO FACENTE

CAPO ALLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO S.P.A. è legittimata alla stipula del

presente contratto in quanto accreditata con provvedimenti SUAPE n. 559 del

15/06/2021 adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, successivamente modificato con

provvedimento n. 1149 del 27/10/2022 per la branca di Laboratorio e

provvedimento n. 2909 del 11/05/2022 per le branche di FKT, Radiologia,

Cardiologia, Gastroenterologia e Neurologia, ai sensi e per gli effetti della L.R.

20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di

indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES. Il

contratto definisce:

- le caratteristiche delle branche e/o prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e/o branca

specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);



- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento unico di regolarità contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, della l. 23.08.2004, n. 243 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la



Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza. L'ARES, altresì, dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi ASL potrà verificare la persistenza dei requisiti.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare, per ciascun dipendente, il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni



eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio sanitario nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei servizi" di cui viene fornita copia all'ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento



L'ARES può richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2. La procedura di controllo prevede l'accesso di personale delle ASL presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, ciò che determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte dell'ARES.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro



(artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i.). La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ARES copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti. L'ARES, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificassero gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore tariffario regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28.04.1998, e ss.mm.ii., in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle determinate da eventuali future modifiche.

La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti omogenei di attività (branca Visita, FKT, Nefrologia e Dialisi, Diagnostica per immagini, RMN e TAC, Diagnostica di laboratorio), stabilite (in termini di volume e valorizzazione) nell'allegato Y.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel



	rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti	
	organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell'anno di riferimento	
	del presente contratto non può essere superiore al 75% del budget di spesa	
	annuale di cui al successivo art. 13. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la	
	misura del 75% non possono essere in alcun caso remunerate, neanche in caso di	
	capienza del budget annuale a disposizione di ARES.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle	
	prestazioni, nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza	
	delle singole ASL, durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare	
	all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES	
	dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene	
	garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il	
	periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura	
	saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione	
	ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per	
	qualsiasi motivata causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni	
	oggetto del presente contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al	
	piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della	
	Struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il	
	principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo	
	criteri di qualità ed efficacia.	
	La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle	



liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'ASL di competenza.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni specialistiche; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto delle linee guida nazionali, regionale e dell'ARES;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 9 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti



regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM

12.01.2017 e ss.mm.ii.

Articolo 10 - CUP Regionale e Debito informativo

Le Strutture private accreditate mettono a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB; l'accesso alle prestazioni di specialistica dovrà avvenire mediante tale piattaforma, in misura pari all'80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.

La suddetta disposizione non si applica alle prestazioni di laboratorio analisi, dialisi e FKT (eccetto visite).

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del proprio debito informativo inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi che ne rilevano l'erogazione; debito informativo nei confronti dell'ARES, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del Ministero della Salute - NSIS, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES.

L'assolvimento del debito informativo dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica attraverso sistema informatizzato secondo modalità concordate con l'ARES e a tal fine si impegna ad adeguare gli strumenti informatici per l'estrazione dei dati in



formato standard ai fini dell'implementazione del "Registro tumori".

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 - Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del D.L. 18.10.2012, n. 179 e ss.mm.ii., ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 e ss.mm.ii. "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

- 1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.
- 2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare



obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegna salute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive definite dalla deliberazione 61/26 del 18.12.2018.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R o PEC.



Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs.30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 - Budget di spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è il seguente:

anno 2025: € 1.503.673,98.

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Nei limiti del budget di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

Nell'allegato Y il budget di spesa è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto



effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori dell'ambito regionale, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 14 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie e soglie minime in modo da non superare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa.

Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di fiducia le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.

L'ARES effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi.



I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e dell'ARES, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nel Nomenclatore Tariffario Regionale;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità anche in rapporto alla diagnosi;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle "Linee guida" emanate da ARES, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate da ARES, sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento:

il FILE C relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;

le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:



- prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nella regione Sardegna;

- prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;

- stranieri con diritto all'assistenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita separatamente, salva diversa indicazione della ARES, per i promemoria delle ricette dematerializzate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Il volume fatturato relativo alle prestazioni del punto c) non verrà conteggiato nel budget di spesa.

Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari alla Regione Sardegna e al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE C integrativo coerente con la fattura.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ARES i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento



dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e della

delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi

finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici

bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il

conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e,

comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati

relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto

conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a

riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente

contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza

effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture

relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privato l'emissione della nota

di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo

contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni

dal ricevimento della contestazione di inappropriatezza sanitaria. In caso contrario,

la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito

per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES, nel successivo termine di 30



giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la relativa nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;



f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura

almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a

ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla

Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione

di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà

all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di

categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,

la ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura ed eventualmente

dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere

alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre

che della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione,

assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg,

per provvedere. In difetto di adempimento, la ARES dichiarerà risolto il contratto ai

sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte

delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano

di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni.

Qualora, al termine del 1° semestre, si rilevi una significativa diminuzione delle

prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non

superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che ARES

assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente

contratto, ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione



del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025. È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della "Tariffa" allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente



accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.
- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni. Prestazioni indicate nell'allegato Y, individuate con la codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale.
- Articolo 10. CUP Regionale e Debito informativo. Agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN.
- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni ambulatoriali in base alle tariffe onnicomprensive.
- Articolo 14. Superamento del budget di spesa. Rispetto del volume massimo delle prestazioni sanitarie e delle soglie minime.
- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia
alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Giuseppe Pintor Dott. Fabio Floris



Allegato X - Elenco personale	
DENOMINAZIONE STRUTTURA:	C.M.D. CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - CODICE STRUTTURA 200193
RAGIONE SOCIALE:	"SANT'ANTONIO SPA"
SEDE LEGALE:	VIA CHIRONI N.3 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA:	VIA PESSINA N.19 CAGLIARI

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	* N° ORE SETTIMANALI	QUALIFICA PROFESSIONALE	SPECIALIZZAZIONE (PERSONALE MEDICO) / MANSIONE (PERSONALE NON MEDICO)	TIPO DI CONTRATTO	UNITA' OPERATIVA
STORELLI	UGO	STRGU054D02B354W	5	DIRETTORE SANITARIO	Direz.Sanitaria	collab.lib.prof.li	
ARESU	ANNA	RSANNA48T56G122U	19	Dir.Amministrativo	RESP.AMMINISTR.	CO.CO.CO.	
ARBA	KATIA	RBAKTA98R57B354L	24	Impiegata	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
ARU	M.CRISTINA	RAUMCR69R68B354H	25	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
ATZORI	GIORGIO	TZRGRG46P30E022X	1	Esperto Qualificato	Esperto Qualificato	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
BADESSI	FRANCESCO	BDSFNC47T18A357R	2	Medico Chirurgo	Chirurgo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
BARBAROSSA	MOIRA	BRBMRO76E59B354B	5	Medico Gastroenterologia	Gastroenterologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
BECCARIS	ALESSANDRA	BCCLSN64L46B354D	2	Medico Reumatologo	Reumatologa	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
BOGGIO	BRUNO	BGGBRN67R02B354W	5	Medico Chirurgo	Chirurgo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
BOI	MARCELLO	BOIMCL61L05L924H	36	Impiegato	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
CARA	PIERPAOLO	CRAPPL57H27B354A	5	Medico Ortopedico	Ortopedico	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
CASULA	ALDO	CSLLDA72P06B354A	15	Medico Neurologo	Neurologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
CATTA	MARIA IRENE	CTTMRN00A55B354J	30	Fisioterapista	Fisioterapista	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
CIRINA	MARINA	CRNMRN57H58I995F	36	Medico Radiologo	Radiologa	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
CITARELLA	CINZIA	CTRCNZ58M56L142C	25	Medico Gastroenterologia	Gastroenterologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
CITTADINI	RENATO	CTTRNT62A25B354T	5	Medico Ortopedico	Ortopedico	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
CORONA	SARA	CRNSRA96M43G113I	38	Biologa	Biologa	dipendente	LABORATORIO
CURRELI	CRISTIANO	CRRCST71T27B354G	36	Impiegato	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
D'ALTILIA	SABRINA	DLTSRN73D58B354O	25	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
DEFRAIA	ANNALISA	DFRNLS73T47B354C	36	Impiegata	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
DEMURU	CARLO	DMRCRL92P08I851V	20	Infermiere	Infermiere	dipendente	GASTRO
DEMURTAS	ADRIANO	DMRDRN56H10B354H	5	Medico Ortopedico	Ortopedico	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
DELOGU	SILVIA	DLGSLV79M42F979B	15	Medico Radiologo	Radiologa	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
BELLU	GLORIA	BLLGLR97L61H856W	15	Infermiera	PREL. LAB.	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
DENOTTI	ANTONIO	DNTNTN71P18E281C	5	Medico Reumatologo	Reumatologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
ESPA	PATRIZIA	SPEPRZ60T57B354B	30	Impiegata	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
FACCONE	GIOVANNA	FCCGNN67T43L154B	36	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
FANARI	IGNAZIO	FNRGNZ68E11F840R	5	Medico Ortopedico	Ortopedico	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
FENU	ANGELO	FNENGL67R31B354Z	18	Medico Fisiatra	Fisiatra	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
FLORIS	EMILIO	FLRMLE44P15B354A	5	Medico cardiologo	Medico cardiologo	collab lib.prof.li	
FLORIS	FABIO	FLRFBA42D22B354G	5	medico Urologo	urologo	collab lib.prof.li	
FLORIS	MARIA GLORIA	FLRMGL58C60B354V	38	Dir. ORGANIZ.	RESP.ORGANIZ.	CO.CO.CO,	CENTRO MEDICO
FULGHERI	PATRIZIA	FLGPRZ66H46B354K	30	Medico Neurologo	Medico neurologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
GARBATO	CARLA	GRBCRL69M60B354U	25	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
IBBA	DARIO	BBIDRA86H20B354U	36	Infermiere	Infermiere	dipendente	GASTRO



LADU	MARCO	LDAMCR65H08B354E	10	Medico Fisiatra	Fisiatra	collab.lib.prof.li	CENTRO MEDICO
LOBINA	PATRIZIA	LBNPRZ61E41B354U	36	impiegata	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
LOI	MARCO ANTONIO	LOIMCN69C31H659R	20	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
LOSTIA	GIOVANNI	LSTGNN69S09B354Y	25	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
LUBELLI	MARCO	LBLMRC69R23B354Q	5	Medico Radiologo	Radiologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
MANAI	ALESSANDRO	MNALSN69L20B354R	36	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
MANCA	MARCELLO	MNCMCL65M09H118U	5	Medico Radiologo	Radiologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
MANNU	MARINA	MNNMRN66H471I452O	36	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
MAROGNA	PATRIZIA	MRGPRZ61H54B354L	1	Medico Compet. L.81/08	Medico del Lavoro	collab lib.prof.li	
MASILI	MONICA	MSLMNC70R47B354M	36	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
MURGIA	CRISTIAN	MRGCRS75M20B354N	10	Medico Cardiologo	Medico cardiologo	collab.lib.prof.li	CENTRO MEDICO
MURGIANO	MARA	MRGMRA54D55D612G	20	Medico Fisiatra	Fisiatra	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
MUZZU	MARCELLO	MZZMCL68C25B354D	36	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
NORANDO	FRANCESCA	NRNFNC65T61B354R	5	Medico Radiologo	radiologa	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
ORANI	ALESSANDRO	RNOLSN68C12B354U	15	Impiegato	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
PODDIGHE	ALESSANDRA	PDDL64P63B354C	30	Impiegata	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
PONGA	MASSIMILIANO	PNGMSM72R01B354M	5	Medico endocrinologo	endocrinologo	collab.lib.prof.li	CENTRO MEDICO
PORCEDDU	ELISA	PRCLSE84T64B354W	36	Impiegata	ACCETTAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
PORCU	SONIA	PRCSNO66H63B354U	24	T.S.R.M.	Tecnico Radiologia	dipendente	CENTRO MEDICO
PORRU	GIOVANNA	PRRGNN67E60B354X	5	Medico Epatologo	Epatologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
PORRU	ALDO	PRRLDA68D14B354E	3	Medico Radiologo	radiologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
PUDDU	MARIA STEFANIA	PDDMST70P61B354A	20	Fisioterapista	Fisioterapista	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
PUDDU	STEFANIA	PDDSFN75M71B791B	20	Medico Angiologo	Angiologo	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
RAFFO	MONICA	RFFMNC69L65B354Z	25	Fisioterapista	Fisioterapist	dipendente	CENTRO MEDICO
SANNA	FRANCESCA	SNNFNC74C66B354L	5	Medico Anestesista	Anest.Rad.	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
SARRITZU	FEDERICA	SRRFRC77S59B354G	38	Biologa	BIOLOGA	dipendente	LABORATORIO
SCHIFFINI	PAOLO	SCHPMR46A11B745D	15	Medico Radiologo	Radiologa	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
SCHIRRU	GIAMBATTISTA	SCHGBT71E08B354U	5	Medico Ortopedico	Ortopedico	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
SCURA	VITTORIO	SCRVTR66P28B354L	5	Ingegnere tecnico	RSPP	CO.CO.CO.	CENTRO MEDICO
SECCI	RAFFAELE	SCCRFL66E01B354I	36	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
SERRA	ANTONIO	SRRNTN46R02E387L	15	Medico Fisiatra	Fisiatra	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
SOTGIU	MARIA LUDOVICA	STGMLD83E46B354H	36	Impiegata	AMMINISTRAZIONE	dipendente	CENTRO MEDICO
SOTGIU	MARIO VINCENZO	STGMVN85L07B354S	18	Medico Assistent.	Med.Gastroent.	collab.lib.prof.li	CENTRO MEDICO
SPIGA	ALESSANDRA	SPGLSN65P64B354I	18	Medico Fisiatra	Fisiatra	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
SULIS	ANTONIO	SLSNNL49H22L202M	5	Dir. Sanitario	Direz.Sanitaria	collab.lib.prof.li	CENTRO MEDICO
TAMPONI	CINZIA	TMPCNZ70D41B354W	20	Fisioterapista	Fisioterapista	dipendente	CENTRO MEDICO
TROGU	STEFANO	TRGSFN67L19B354E	10	T.S.R.M.	Tecnico Radiologia	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
ZEDDA	ENRICO	ZDDNRC54P28B354P	25	Medico Assistent.	Med.Gastroent.	collab lib.prof.li	CENTRO MEDICO
ZUCCA	MARIA VITALIA	ZCCMVT60B68L202C	30	Biologa	Responsabile	dipendente	LABORATORIO

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.



ARES - Azienda regionale della salute
Data: 23/12/2025 07:35:54 RCC/2025/0000303

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.

ALLEGATO Y – contratto di cui alla Delibera n. 248 del 24/10/2025

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO SANT'ANTONIO FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO S.P.A.**

CODICE REGIONALE: 200193

BRANCA SPECIALISTICA	TETTO 2025
FKT	€ 497.808,72
LABORATORIO	€ 190.005,62
RADIOLOGIA	€ 358.159,97
CARDIOLOGIA	€ 139.891,77
GASTROENTEROLOGIA	€ 161.934,72
NEUROLOGIA	€ 155.873,18
TOTALE	€ 1.503.673,98

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento per ciascuna branca e singola prestazione.

Dovrà essere garantita la soglia minima annuale dell'80% per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima dell'80%, la differenza tra la soglia minima e quanto effettivamente erogato non potrà essere usata per la compensazione.

A partire dal 1° gennaio 2026 la soglia minima da raggiungere viene incrementata al 90%.